

LA TARI

L. 27/12/2013, n. 147

Aggiornata con

D.L. 06/03/14, n. 16, convertito dalla L. 02/05/2014, n. 68

D.L. 24/04/2014, N. 66, convertito in L. 23/06/2014, n. 89

L. 28/12/2015, n. 208

L. 28/12/2015, n. 221

La TARI (Tassa sui rifiuti) è un tributo comunale che si colloca nell'ambito della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 27/12/2013, n. 147, al comma 639.

È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Chi è soggetto alla TARI

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, *fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.*

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie

La tariffa applicata e i costi da considerare per la sua formulazione

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 (elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa dei rifiuti). In alternativa il comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

“Articolo 15 - Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato nell'autorizzazione per la durata della gestione post-operativa.”

La TARI è dovuta nella *misura del 20% della tariffa*, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. **La percentuale deliberata dalla provincia di Vicenza è del 5%, ovvero il massimo previsto dalla normativa.**

A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (?).

Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente.

Eccezioni sulla metodologia applicativa della tariffa

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

La superficie da considerare ai fini dell'applicazione del tributo

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (Tarsu, TIA 1, TIA 2 e TARES). Ai fini dell'attività di accertamento il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della

superficie catastale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Quanto sopra riportato ha valore fino a quando nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, verranno attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune. Quando ciò avverrà la superficie assoggettabile alla TARI sarà dell'80% di quella catastale. I comuni dovranno quindi comunicare ai contribuenti, le nuove superfici imponibili.

L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Unità immobiliari a destinazione ordinaria

Sono identificate nel Regolamento di cui al DPR 23/03/1998, n. 138.

Gruppo R: Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari

R/1 – Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui

R/2 – Abitazioni in villino e villa

R/3 – Abitazioni tipiche dei luoghi

R/4 – Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse veicoli

Gruppo P: Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo

P/1 – Unità immobiliari per residenze collettive e simili

P/2 – Unità immobiliari per funzioni sanitarie

P/3 – Unità immobiliari per funzioni rieducative

P/4 – Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili

P/5 – Unità immobiliari per funzioni culturali e simili

Gruppo T: Unità immobiliari a destinazione terziaria

T/1 – Negozi e locali assimilabili

T/2 – Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali

T/3 – Fabbricati e locali per esercizi sportivi

T/4 – Pensioni

T/5 – Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico

T/6 – Stalle, scuderie e simili

T/7 – Uffici, studi e laboratori professionali

Occupazione o detenzione temporanea di locali o aree pubbliche o di uso pubblico

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Esclusioni dal tributo

1) Sono escluse dalla TARI, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (non operative) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (questa precisazione deriva dall'articolo 10, comma 3 del decreto legge 08/04/2013, n. 35, convertito dalla legge 06/06/2013, n. 64).

“Codice Civile - Art. 1117 - Parti comuni dell'edificio

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.

2) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3) A decorrere dall'anno 2008, le istituzioni scolastiche non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Da tale anno, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma che è stata concordata in sede di Conferenza Stato-città come evidenziato all'articolo 33-bis, del decreto legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31. Di conseguenza il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui servizi.

Riduzioni ed esenzioni tariffarie

Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e), sopra evidenziate. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Il Consiglio comunale nell'ambito dell'apposito regolamento individua categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delineare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su l'attività viene svolta.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Con regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Pagamento del tributo

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva è effettuato tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI (anch'essa due rate). E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del

31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti.

Il regolamento comunale

Il Consiglio comunale con apposito regolamento determina la disciplina per l'applicazione della IUC che per quanto riguarda la TARI deve contenere:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
-) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delineare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie sui l'attività viene svolta.

Il comune ha la facoltà di deliberare nel regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Dichiarazione di possesso, occupazione o detenzione dei locali e aree

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC (Imposta Unica Comunale) entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le due tipologie di sanzioni sopra riportate, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Il funzionario responsabile

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Corretto assolvimento degli obblighi tributari

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile (riportato di seguito).

“Codice civile: Art. 2729 - Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.”

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario sopra citato, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. La sanzione viene ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene

acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Omesso o insufficiente versamento del tributo

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo (e della IUC in generale) risultante dalla dichiarazione, si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, riportato di seguito:

“Decreto legislativo 28/12/1997, n. 471 - Art.13 - Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo, è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

5. nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inconsistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.

7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.”

“Decreto legislativo 28/12/1997, n. 472 - Art.13 – Comma 1 - Ravvedimento

“1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la

violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis, b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.*

1-ter. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;*

1-quater. *Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.*

2. *Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.*

3. *Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.*

4. *COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GENNAIO 2001, N. 32.*

5. *Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione."*

Approvazione del bilancio

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Capire se un rifiuto speciale prodotto da un'azienda, può essere considerato assimilato ad un rifiuto urbano, è un aspetto assolutamente importante per l'azienda stessa. L'assimilazione del rifiuto speciale ai rifiuti urbani, comporta:

- la possibilità di smaltire lo stesso tramite il servizio pubblico;
- l'esenzione della tenuta del registro di carico e scarico per tale rifiuto (in quanto la contabilizzazione dello stesso viene effettuata tramite il gestore del servizio pubblico);
- l'esenzione della presentazione entro il 30 aprile di ogni anno della dichiarazione ambientale annuale (MUD);
- l'applicazione della TARI.

Tenendo conto che tutti i rifiuti prodotti dalle aziende, sono per definizione, considerati rifiuti speciali, l'imprenditore deve poter quindi capire se il suo rifiuto è assimilabile a quello urbano o se invece non lo è. Per poter fare questo, deve quindi valutare che tipologia di rifiuti produce e se questi possono essere assimilati agli urbani.

Per fare tale valutazione bisogna quindi capire cosa prevede la normativa sui rifiuti. A tale riguardo si deve tenere in considerazione quanto segue:

L'articolo 184 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tale articolo, ad esempio, stabilisce che sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti da lavorazioni, artigianali, industriali, da attività commerciali o di servizio.

Il medesimo articolo stabilisce anche quali sono i rifiuti urbani, e fra questi individua i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, secondo quanto stabilito dai comuni.

Peraltro vale la pena evidenziare che, sempre l'articolo 184 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, stabilisce che sono rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

L'articolo 198 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, definisce le competenze dei Comuni e precisa che gli stessi concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa. I Comuni devono quindi disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti e stabiliscono in particolare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri stabiliti dallo Stato.

L'articolo 195 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, al comma 2, lettera e), precisa che lo Stato determina i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Tali criteri dovevano essere definiti, entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto legislativo stesso, ma nella realtà non sono ancora stati emanati.

Per evitare ai comuni di rimanere nell'impossibilità di considerare i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, la legge finanziaria del 2007 ha precisato che *"nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche ... in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d) (determinazione dei criteri), e 57, comma 1, del decreto legislativo 05/02/1997, n. 22"*. Nella sostanza la finanziaria del 2007 ha reintrodotto i criteri di assimilazione quali-quantitativi previsti nella delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

Quindi tutte le amministrazioni comunali hanno dei riferimenti certi per definire, nello specifico regolamento di smaltimento rifiuti, l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Questo significa che i comuni possono decidere, in alternativa, se effettuare o meno il servizio di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende. In tale ottica i comuni possono anche decidere di smaltire i rifiuti assimilati limitatamente a certi quantitativi, a certe tipologie e anche se limitare il servizio pubblico per quelli prodotti in determinate superfici.

Ovviamente a seconda dell'impostazione che il comune delibera e quindi regola, si avrà una conseguente applicazione del tributo (TARI). Questo significa che, ad esempio, se un comune decide di non erogare il servizio di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani sulle aree di lavorazione delle aziende, nelle medesime aree non potrà essere applicato il tributo in questione, perlomeno per la parte della variabile della tariffa. Di conseguenza le aziende dovranno provvedere comunque a smaltire i rifiuti prodotti in tali aree e nel contempo a gestire il registro di carico e scarico dei rifiuti (artigiani, industriali, ...).

Quali possono essere i potenziali rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani
--

In attesa di conoscere i nuovi criteri statali per l'assimilazione dei rifiuti, l'unico riferimento normativo per i Comuni, utile per definire quali rifiuti possono essere smaltiti nell'ambito del servizio pubblico a seguito di apposita regolamentazione, è la "Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984". Praticamente tale deliberazione in uno specifico passaggio precisa

quali sono le condizioni affinché i rifiuti speciali possano essere ammessi nelle discariche per i rifiuti urbani. Riportiamo di seguito un estratto di tale delibera:

Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/1984

I rifiuti speciali ... possono essere ammessi in discariche per rifiuti solidi urbani, se rispettano le seguenti condizioni:

abbiamo una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Servizio pubblico per rifiuti speciali non assimilati
--

E' possibile smaltire tramite il servizio pubblico i rifiuti speciali non assimilati, sempre che questo sia previsto e regolamentato.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, ovvero:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.